

# Regolamento sulla costituzione di riserve

31 dicembre 2024

---

In caso di divergenze giuridiche tra il testo  
originale e la traduzione in italiano  
è determinante quello in lingua tedesca.

# Indice

Contenuto	Pagina
1. Principi e procedimenti.....	3
2. Accantonamenti tecnici.....	3
3. Riserva di fluttuazione di valore .....	3
4. Accantonamenti non tecnici.....	3
5. Riserve dei contributi dei datori di lavoro .....	3
6. Capitale previdenziale assicurati attivi.....	4
7. Capitale previdenziale beneficiari di rendite.....	4
8. Accantonamenti tecnici in dettaglio.....	4
9. Entrata in vigore .....	5
Allegato al Regolamento sulla costituzione di riserve.....	6

# 1. Principi e procedimenti

Il Consiglio di fondazione, in base all'atto di fondazione, all'art. 51a LPP, art. 65b LPP e all'art. 48e OPP2, emana il presente regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve.

La Fondazione deve assicurare di poter adempiere gli impegni assunti.

A tal fine, costituisce le riserve e gli accantonamenti necessari osservando il criterio della continuità. La presentazione avviene secondo Swiss GAAP FER 26 in «Riserve dei contributi dei datori di lavoro», «Accantonamenti non tecnici», «Capitali previdenziali», «Accantonamenti tecnici» e «Riserve di fluttuazione di valore».

Per i rischi sostenuti autonomamente, la base tecnica viene stabilita dal Consiglio di fondazione in base a una raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale. La base tecnica utilizzata è descritta nell'allegato al presente regolamento.

Il tasso di interesse tecnico viene stabilito dal Consiglio di fondazione in base a una raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale, in modo tale da garantire che, a lungo termine, sia inferiore al rendimento patrimoniale effettivo con un margine adeguato e possa essere mantenuto per un periodo più lungo. L'ammontare del tasso di interesse tecnico sui rischi sostenuti autonomamente è descritto nell'allegato al presente regolamento.

Nella sua raccomandazione, il perito tiene conto della direttiva tecnica DTA 4 della Camera svizzera dei periti in casse pensioni.

I capitali previdenziali e gli accantonamenti tecnici vengono ricalcolati staticamente alla data di riferimento (bilancio in cassa chiusa). La costituzione e lo scioglimento avvengono tramite il conto di esercizio.

I fondi liberi sorgono soltanto quando tutti gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore sono stati completamente costituiti. Prima di utilizzarli per aumenti di prestazioni o per riduzioni dei contributi, occorre verificare se è opportuno ridurre il tasso di interesse tecnico, effettuare adeguamenti al rincaro delle rendite correnti o costituire accantonamenti supplementari necessari.

## 2. Accantonamenti tecnici

Gli accantonamenti tecnici servono a coprire impegni già noti o prevedibili, che incidono sulla situazione finanziaria della Fondazione o che derivano da eventi verificatisi prima della data di chiusura del bilancio.

In linea di principio, gli accantonamenti tecnici e il relativo ammontare vengono stabiliti dal perito in materia di previdenza professionale in base al rischio sostenuto

autonomamente, secondo i principi riconosciuti e le direttive tecniche della Camera svizzera dei periti in casse pensioni.

Se si delinea una situazione di liquidazione parziale associata a conseguenze particolari sulla struttura della Fondazione, possono essere costituiti accantonamenti supplementari per i restanti assicurati e beneficiari di rendite (interesse del personale restante alla perennità dell'istituto).

Si ipotizzano conseguenze particolari se il rapporto tra i capitali previdenziali dei beneficiari di rendite e i capitali previdenziali degli assicurati attivi supera il 5%.

Al punto 8 sono riportati gli accantonamenti tecnici in dettaglio.

## 3. Riserva di fluttuazione di valore

Scopo della riserva di fluttuazione di valore è coprire le perdite di corso del patrimonio investito e assicurare l'equilibrio finanziario.

L'importo mirato per la riserva di fluttuazione di valore è stabilito nel regolamento di investimento.

## 4. Accantonamenti non tecnici

Per l'erogazione di prestazioni che non sono direttamente legate all'adempimento degli obblighi previdenziali, il Consiglio di fondazione può costituire accantonamenti non tecnici secondo scienza e coscienza. Queste posizioni non possono essere usate per ottenere o accettare effetti arbitrari o di livellamento. Questi accantonamenti vengono spiegati nell'allegato ad ogni conto annuale.

## 5. Riserve dei contributi dei datori di lavoro

I datori di lavoro affiliati hanno il diritto di costituire riserve contributive per i loro contributi (art. 331 cpv. 3 CO). Queste vengono indicate separatamente nel conto annuale e possono essere utilizzate soltanto dietro istruzione del rispettivo datore di lavoro. Se la situazione finanziaria della Fondazione lo consente, la riserva dei contributi del datore di lavoro viene remunerata secondo quanto deciso dal Consiglio di fondazione. Il tasso di interesse utilizzato non può essere superiore al rendimento patrimoniale netto secondo il conto annuale riveduto.

La deducibilità fiscale per il datore di lavoro interessato è regolata da disposizioni cantonali e federali.

In caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro può effettuare dei versamenti in un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'uso (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) e trasferire fondi dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro a questo conto. I versamenti non possono superare l'importo della copertura insufficiente e non vengono remunerati. Inoltre, non possono essere usati per prestazioni né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

Lo scioglimento e l'utilizzo sono disciplinati dagli articoli 44a e 44b OPP2.

## 6. Capitale previdenziale assicurati attivi

Il capitale previdenziale degli assicurati attivi corrisponde alla somma delle prestazioni di uscita individuali a cui gli assicurati hanno diritto secondo la legge sul libero passaggio.

## 7. Capitale previdenziale beneficiari di rendite

Il capitale previdenziale dei beneficiari di rendite corrisponde al capitale necessario per finanziare le rendite correnti e sostenute autonomamente e le relative aspettative.

La riserva matematica necessaria per le rendite correnti e sostenute autonomamente e per le relative aspettative di prestazione viene calcolata annualmente e confermata dal perito in materia di previdenza professionale secondo la base tecnica e il tasso di interesse tecnico.

Gli averi di vecchiaia passivi degli invalidi vengono tenuti in considerazione.

## 8. Accantonamenti tecnici in dettaglio

Se la Fondazione assume un nuovo rischio attuariale, il successivo elenco degli accantonamenti viene completato di conseguenza.

### **Accantonamento per aumento dell'aspettativa di vita**

Scopo dell'accantonamento per aumento dell'aspettativa di vita è finanziare, in maniera programmata, i costi per l'aumento dell'aspettativa di vita dei beneficiari di rendite e quindi il passaggio a nuove basi attuariali.

L'esperienza mostra che i costi per il passaggio alle basi attuariali LPP, riviste e pubblicate ogni cinque anni, ammontano a circa il 2,5% della riserva matematica dei beneficiari di rendite. Ciò non tiene conto delle rendite temporanee, poiché la loro riserva matematica viene calcolata in base a principi di matematica finanziaria e quindi non sussiste un effettivo rischio di longevità.

In linea di principio, al 31.12 dell'anno successivo alla pubblicazione delle basi tecniche (es LPP 2020: 31.12.2021), l'accantonamento è pari allo 0,5% della riserva matematica. Per ogni anno successivo, il tasso percentuale dell'accantonamento aumenta di ulteriori 0,5 punti. L'aumento applicato è descritto nell'allegato al presente regolamento.

La costituzione avviene tramite il conto di esercizio. Lo scioglimento avviene con il passaggio a una nuova generazione di basi attuariali tramite il conto di esercizio.

### **Riserva aliquota di conversione assicurati attivi**

L'accantonamento serve a finanziare le aliquote di conversione regolamentari che si rivelano troppo elevate rispetto alle basi tariffali e al tasso di interesse tecnico.

L'accantonamento corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia necessario dal punto di vista attuariale e l'aver di vecchiaia disponibile alla data di chiusura del bilancio per gli assicurati a partire da 58 anni che possono richiedere un pensionamento anticipato, ordinario o posticipato nell'esercizio successivo.

La quota di prelievo del capitale utilizzata è descritta nell'allegato al presente regolamento.

Per ogni assicurato è calcolata la differenza capitalizzata tra la rendita di vecchiaia ottenuta con l'aliquota di conversione regolamentare e quella con l'aliquota di conversione tecnicamente corretta, basata sull'età raggiunta alla data di chiusura del bilancio, sull'anno civile alla data di chiusura del bilancio e sugli averi di vecchiaia accumulati fino a detta data.

### **Accantonamento per casi di previdenza pendenti e latenti**

Scopo dell'accantonamento per casi di previdenza pendenti e latenti è la registrazione periodica dei casi di previdenza che si sono verificati a causa di un'invalidità di cui non è ancora stata definita l'entità.

Per i casi di invalidità pendenti, si calcolano il valore attuale di una rendita di invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi di risparmio e le rendite attese per coniugi e per figli. Questo valore viene poi moltiplicato per un fattore di probabilità di accadimento, determinato in funzione del tempo trascorso dalla data della prestazione. I fattori sono descritti nell'allegato al presente regolamento.

### **Riserva di fluttuazione dei rischi**

La riserva di fluttuazione dei rischi copre le oscillazioni delle probabilità concernenti i casi di decesso e di invalidità calcolate mediante le basi tariffali, nel caso in cui tali rischi non siano riassicurati. La riserva di fluttuazione dei rischi, unitamente ai contributi di rischio annui, è ritenuta sufficiente a finanziare un danno totale

che si verifichi con una probabilità del 99,0% o inferiore.

#### **Accantonamenti tecnici casse di previdenza**

A livello di cassa di previdenza, gli accantonamenti possono essere costituiti se il finanziamento regolamentare non è sufficiente per le prestazioni secondo il piano di previdenza.

In particolare, possono essere costituiti accantonamenti per

- garanzie dei diritti acquisiti;
- prestazioni di partenariato;
- prestazioni per pensionamento anticipato.

L'ammontare di questi accantonamenti viene stabilito di concerto con il perito in materia di previdenza professionale ed è indicato sia nel conto annuale che nella perizia attuariale.

#### **Altri accantonamenti tecnici**

Il Consiglio di fondazione, in accordo con il perito in materia di previdenza professionale, può decidere la costituzione di accantonamenti tecnici supplementari nel caso in cui siano da attendersi eventi particolari o siano già stati assunti impegni straordinari (prestazioni pendenti, adeguamenti delle rendite, riordinamenti di piani assicurativi, modifiche dei parametri tecnici, liquidazioni parziali, ecc.). Essi saranno illustrati nell'allegato al conto annuale, conformemente alle regole sulla costituzione delle riserve. Gli accantonamenti costituiti con carattere permanente sono stabiliti per Regolamento.

## 9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2023 e sostituisce il precedente regolamento del 1° gennaio 2021. Il regolamento può essere modificato in ogni momento da parte del Consiglio di fondazione nell'ambito delle prescrizioni legali e dello scopo della fondazione.

Il Consiglio di fondazione  
Zurigo, 29 ottobre 2024

# Allegato al Regolamento sulla costituzione di riserve

## Basi impiegate e valori

### Punto 1

#### **Basi tecniche impiegate**

Fino al 30.12.2021:

LPP 2015 / tavole periodiche 2012

Dal 31.12.2021:

LPP 2020 / tavole periodiche 2021 (proiezione secondo UST 2018)

#### **Tasso di interesse tecnico**

Dal 1.1.2021:

2,00%

### Punto 8

#### **Percentuale per aumento dell'aspettativa di vita**

Fino al 30.12.2021:

0,5% all'anno dal 31.12.2014

Dal 31.12.2021:

0,5% all'anno dal 31.12.2020

#### **Quota di prelievo del capitale per riserva aliquota di conversione assicurati attivi**

Fino al 30.12.2023:

25%

Fino al 30.12.2024:

30%

Dal 31.12.2024:

35%

#### **Fattori casi di invalidità pendenti**

Numero di mesi dalla data di prestazione	Fattore
0-6 mesi	25%
7-12 mesi	50%
13-24 mesi	75%
Da 25 mesi	100%

# Profond

Profond Vorsorgeeinrichtung  
Zollstrasse 62  
8005 Zürich  
T 058 589 89 81

Profond Institution de prévoyance  
Avenue de la Rasude 5  
1006 Lausanne  
T 058 589 89 81

[info@profond.ch](mailto:info@profond.ch)  
[www.profond.ch](http://www.profond.ch)